

**Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - invalidita' personale - permanente - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1662 del 24/01/2020 (Rv. 656598 - 01)**

Invalidità aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro - Grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro - Valutazione - Criteri - Inabilità preesistenti incidenti sullo stesso apparato anatomico-funzionale - Irrilevanza.

In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli - espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuo dopo l'infortunio (sottraendo) - senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomico-funzionale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1662 del 24/01/2020 (Rv. 656598 - 01)

**PREVIDENZA**

**ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI**

**INVALIDITA' PERSONALE PERMANENTE**